

Cron. n. 295/2023

Sent. n. 14/2023 pubbl. il 05/04/2023

Rep. n. 26/2023 del 05/04/2023



**TRIBUNALE DI PESARO**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

liq. controllate n. 8/2023

Iasevoli Rosaria

liq. controllate n. 9/2023

Lo Sapia Giuseppe

Il Tribunale, composto dai magistrati:

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| dott. Davide Storti     | PRESIDENTE   |
| dott.ssa Flavia Mazzini | GIUDICE      |
| dott. Lorenzo Pini      | GIUDICE rel. |

Nell'ambito del procedimento iscritto al n. 18 2023 Rg. avviato su domanda di  
GIUSEPPE LO SAPIO e ROSARIA IASEVOLI

**RICORRENTE**

ha pronunciato la seguente

### **S E N T E N Z A**

In data 07.03.2023 GIUSEPPE LO SAPIO e ROSARIA IASEVOLI hanno presentato ricorso con cui richiedevano l'apertura a proprio carico del procedimento di liquidazione controllata;

Ciò posto, rilevato che:

(-) i ricorrenti risiedono a Gabicce Mare e quindi sussiste ex art. 27 co. 3 lett. b) cod. crisi la competenza territoriale di questo Tribunale, dovendosi presumere ivi individuato il suo centro di interessi principali, non esistendo elementi per ravvisare differenti localizzazioni;

(-) essi sono membri della stessa famiglia, in quanto coniugi conviventi, ragion per cui può operare l'art. 66 cod. crisi con riguardo alle cd procedure familiari, ferma la necessità



– ribadita dal co. 3 della norma cit. – di mantenere distinte le rispettive masse attive e passive;

(-) ricorre la condizione di sovraindebitamento tratteggiata dall'art. 2 co. 1 lett. c) cod. crisi in quanto:

- le parti ricorrenti non sono né imprenditori né soci illimitatamente responsabili di società di persone, sicché non sono assoggettabili a liquidazione giudiziale, a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste per il caso di crisi o insolvenza;
- essi versano in uno stato di crisi o insolvenza considerato l'ammontare dei debiti complessivi (oltre cinquecentomila euro) ed il patrimonio liquidabile per qualche decina di migliaia di euro, così come indicato nel ricorso ed articolato dall'OCC;

(-) alla domanda è stata allegata una relazione redatta dall'OCC che ha formalmente attestato la completezza e attendibilità della copiosa documentazione a corredo del ricorso;

(-) possono essere escluse dalla liquidazione i veicoli indicati nel ricorso, in quanto di esiguo valore commerciale e necessari alle incombenze lavorative e familiari dei ricorrenti;

(-) l'apertura della liquidazione controllata implica l'operatività – tra gli altri – dell'art. 150 cod. crisi e quindi l'inibizione circa l'avvio o la prosecuzione di ogni azione cautelare o esecutiva, compresi – ovviamente – prelievi del quinto sullo stipendio del sovraindebitato;

(-) non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV cod. crisi;

(-) infine – trattandosi della richiesta di apertura della liquidazione controllata in proprio – non vi sono contraddittori interessati a contrastare la posizione del debitore, ciò che quindi esonera dalla necessità di previa fissazione dell'udienza;

p.q.m.

Il Tribunale

(-) dichiara aperto il procedimento di liquidazione controllata familiare del patrimonio a carico di LO SAPIO GIUSEPPE nato a Pomigliano D'Arco (NA) il 14/10/1972 e IASEVOLI ROSARIA nata a Pomigliano D'Arco (NA) il 31/10/1972 residente in Gabicce Mare in Via Risorgimento n. 25

(-) nomina il dott. Lorenzo Pini giudice delegato;

(-) nomina quale liquidatore l'avv. Manuela Marino, già OCC;



(-) ordina al debitore il deposito, entro sette giorni, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori ove non vi abbia ancora provveduto;  
(-) assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco, un termine di 60 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore la domanda di restituzione, rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ex art. 201 cod. crisi;  
(-) ordina al debitore la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo quelli di cui sia stato autorizzato l'utilizzo, rappresentando che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo;  
(-) dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale e, se il debitore svolge attività d'impresa, anche la pubblicazione presso il registro delle imprese;  
(-) ordina la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti se vi sono beni immobili o mobili registrati;  
(-) manda al liquidatore di richiedere al giudice delegato l'indicazione dei limiti di cui all'art. 268 co. 4 lett. b) CCI allegando alla richiesta una breve e documentata nota esplicativa in ordine alla condizione reddituale dell'intero nucleo familiare;  
Pesaro, il 30.03.2023

Il Giudice est.  
Dott. Lorenzo Pini

Il Presidente  
Dott. Davide Storti



PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
Pesaro, il **5 APR 2023**

Il Cancelliere  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
(Dott.ssa M. Elisa TORRELLI)

*in corso  
di registrazione*

